



Bruxelles, 25.10.2013
COM(2013) 743 final

2013/0357 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare alla diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e per quanto riguarda la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini

RELAZIONE

1. L'Unione europea è parte della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»)¹ e dei suoi protocolli. Aderiscono alla convenzione e ai relativi protocolli anche Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta, Cipro e Croazia, oltre a 13 paesi mediterranei non appartenenti all'UE.
2. La diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona (MOP) si terrà dal 3 al 6 dicembre 2013 a Istanbul, Turchia.
3. Tra i punti all'ordine del giorno della riunione delle parti sui quali essa dovrà adottare una decisione figurano due atti aventi effetti giuridici:
 - la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini, nell'ambito del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica («protocollo LBS»);
 - la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo² («protocollo SPA/BD»).
4. Per quanto riguarda la proposta di adottare un piano d'azione regionale per i rifiuti marini:
 - (a) il protocollo LBS prevede l'adozione, da parte della convenzione, di piani d'azione regionali per eliminare l'inquinamento proveniente da fonti ed attività terrestri. In seguito all'adozione dei piani, le misure e i termini ivi stabiliti diventano giuridicamente vincolanti, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 15 del protocollo LBS;
 - (b) il segretariato della convenzione ha elaborato una nuova proposta di piano d'azione regionale per i rifiuti marini, che nel giugno 2013 è stata approvata nell'ambito del MEDPOL, il pertinente organismo tecnico della convenzione. La proposta, che è in linea con la legislazione dell'UE in materia di rifiuti e acqua³ e con l'impegno assunto al vertice RIO+20 di ridurre in misura significativa i rifiuti marini⁴, sarà perfezionata dagli adeguamenti tecnici che

¹ Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

² Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

³ Quali la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30) e la direttiva sulle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52), come pure la direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 283 del 29.10.2010, pagg. 1-10) e la direttiva sugli impianti portuali di raccolta (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000 pagg. 81-90).

⁴ *The Future We Want*, documento conclusivo della conferenza Rio+20, punto 163 «Ci impegniamo inoltre a prendere provvedimenti entro il 2025, sulla base dei dati scientifici raccolti, al fine di conseguire una riduzione significativa dei rifiuti marini e prevenire i danni all'ambiente costiero e marino».

verranno apportati in sede dell'imminente riunione delle parti. Per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro 2008/56/CE⁵ sulla strategia per l'ambiente marino è necessario rafforzare la cooperazione con i paesi terzi sul versante della protezione dell'ambiente marino;

- (c) il piano d'azione regionale per i rifiuti marini non pregiudica, come enunciato nel suo articolo 5, «disposizioni più rigorose, riguardo alla gestione dei rifiuti marini, contenute in altri strumenti o programmi, vigenti o futuri, nazionali, regionali o internazionali» e invita le parti ad elaborare, se del caso, misure e programmi ad hoc per far fronte al problema dei rifiuti marini.
5. Per quanto riguarda la proposta di modificare il protocollo SPA/BD per trasferire cinque specie di corallo dall'allegato III all'allegato II e iscrivere altre sei specie direttamente nell'allegato II:
- (a) la proposta è stata discussa nell'idonea sede tecnica della convenzione, la riunione dei punti focali del protocollo SPA/BD, a cui ha partecipato anche la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). A norma dell'articolo 17 della convenzione e dell'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo SPA/BD, la modifica degli allegati del protocollo prende effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento, ad esclusione delle parti che hanno notificato per iscritto al governo depositario di non averlo approvato;
 - (b) le specie di corallo in questione sono incluse nell'allegato I della direttiva Habitat⁶ in quanto tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione⁷. Cinque di queste specie (*Callogorgia verticillata*, *Cladocora caespitosa*, *Ellisella paraplexauroides*, *Lophelia pertusa* e *Madrepora oculata*) sono esplicitamente menzionate nel manuale per l'interpretazione degli habitat dell'UE⁸ e altre specie (*Antipatella subpinnata*, *Antipathes dichotoma*, *Antipathes fragilis*, *Leiopathes glaberrima*, *Parantipathes larix*, *Cladocora debilis*) vi figurano come componenti di concrezioni corallifere;
 - (c) l'UE, nel sostenere queste proposte, garantisce la coerenza tra la propria azione interna e quella esterna. L'impegno dell'UE a cooperare sul piano internazionale per proteggere la biodiversità poggia in primo luogo sull'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE e sull'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica (CBD), ed è stato ribadito in sede degli accordi conclusi nel corso della conferenza delle parti della convenzione ONU sulla diversità biologica tenutasi a Nagoya nel 2010 e in occasione della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile nel 2012, durante la quale l'UE ha espresso preoccupazione «per l'elevata vulnerabilità delle barriere coralline e delle mangrovie agli effetti dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione degli

⁵ GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11.

⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁷ Per "zona speciale di conservazione" s'intende, come enunciato nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva Habitat, un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

⁸ http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf

oceani, della pesca eccessiva, delle pratiche di pesca distruttive e dell'inquinamento», si è impegnata a «sostenere la cooperazione internazionale al fine di conservare gli ecosistemi delle barriere coralline e delle mangrovie per ricavarne benefici sociali, economici e ambientali, nonché agevolare la collaborazione tecnica e lo scambio volontario delle informazioni» e ha sottoscritto l'obiettivo di Aichi n. 10 in materia di biodiversità in base al quale s'intende «ridurre al minimo, entro il 2015, le molteplici pressioni antropogeniche sulle barriere coralline e su altri ecosistemi vulnerabili che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici o dell'acidificazione degli oceani, in modo da preservarne l'integrità e il funzionamento».

6. La proposta di modifica del protocollo SPA/BD e la proposta di piano d'azione per i rifiuti marini a norma dell'articolo 15 del protocollo LBS non richiedono alcuna modifica della legislazione dell'Unione.
7. In considerazione di quanto precede, l'Unione europea deve appoggiare la proposta di adottare il piano d'azione regionale per i rifiuti marini e la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare alla diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e per quanto riguarda la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea⁹,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»)¹⁰.
- (2) L'Unione europea è parte del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica («protocollo LBS») e del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo¹¹ («protocollo SPA/BD»).
- (3) La diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, che si svolgerà a Istanbul (Turchia) dal 3 al 6 dicembre 2013, esaminerà l'adozione dei seguenti atti:
 - (a) la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini, nell'ambito del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica («protocollo LBS»);
 - (b) la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo («protocollo SPA/BD»).
- (4) Per quanto concerne la proposta di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo:

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

¹¹ Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (convenzione di Barcellona), GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1.

- (a) la riunione delle parti contraenti è l'organo decisionale della convenzione e tra le facoltà che le sono state conferite vi è quella di modificare, in funzione delle esigenze, gli allegati della convenzione e i relativi protocolli. A norma dell'articolo 17 della convenzione di Barcellona e dell'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo, gli emendamenti degli allegati del protocollo prendono effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento, ad esclusione delle parti che hanno notificato per iscritto al governo depositario di non poter approvare la modifica;
 - (b) conformemente al memorandum d'intesa firmato tra il piano d'azione per il Mediterraneo (UNEP/MAP) e la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), gli eventuali emendamenti degli allegati del protocollo devono essere il frutto di consultazioni tra le parti che mantengono un flusso rapido e adeguato di informazioni scientifiche;
 - (c) è opportuno che l'Unione europea appoggi la presente proposta perché è scientificamente fondata, coerente con la legislazione unionale, in particolare con quella inerente alla direttiva Habitat, e con l'impegno da essa assunto a cooperare sul piano internazionale per proteggere la biodiversità, conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica¹², all'obiettivo concordato in sede della convenzione sulla biodiversità nel 2010 di ridurre in modo significativo entro il 2020 l'attuale tasso di perdita della biodiversità, nonché all'obiettivo di Aichi n. 10 in materia di biodiversità, che punta a «ridurre al minimo, entro il 2015, le molteplici pressioni antropogeniche sulle barriere coralline e su altri ecosistemi vulnerabili che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici o dell'acidificazione degli oceani, in modo da preservarne l'integrità e il funzionamento».
- (5) Per quanto concerne la proposta di adozione di un piano d'azione regionale per i rifiuti marini, nell'ambito del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica («protocollo LBS»):
- (a) il protocollo LBS prevede che la riunione delle parti adotti dei piani d'azione e dei programmi regionali, che specifichino tempi e misure, per eliminare l'inquinamento proveniente da fonti ed attività terrestri. Ai sensi dell'articolo 15 del protocollo, una volta adottati i piani, le misure e i tempi in essi indicati saranno vincolanti per le parti a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data in cui il segretariato ne dà notifica a tutte le parti;
 - (b) il piano d'azione regionale per i rifiuti marini, elaborato dall'organismo designato competente dalle parti a preparare la riunione delle parti ed approvato dal pertinente organismo tecnico della convenzione, deve essere perfezionato da alcune modifiche tecniche che lo rendano più conforme alle pratiche vigenti nell'UE;
 - (c) il piano d'azione regionale riguarda un settore disciplinato dal diritto unionale, in particolare in materia di rifiuti, acque e trasporti¹³, ed è coerente con

¹² Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

¹³ Vedasi la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30), la direttiva sulle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio

l'impegno assunto a Rio+20 di ridurre in misura significativa i rifiuti marini. Per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino è necessario rafforzare la cooperazione con i paesi terzi sul versante della protezione dell'ambiente marino.

- (6) Le due proposte che devono essere esaminate dalla diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell'Unione.
- (7) È opportuno che l'Unione europea appoggi le proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, la posizione dell'Unione europea è di appoggiare l'aggiunta delle seguenti specie all'allegato II del protocollo e la conseguente soppressione dall'allegato III:

- *Antipatella subpinnata* (Ellis & Solander, 1786);
- *Antipathes dichotoma* (Pallas, 1766);
- *Antipathes fragilis* (Gravier, 1918);
- *Leiopathes glaberrima* (Esper, 1792);
- *Larix parantipathes* (Esper, 1790);

e l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:

- *Callogorgia verticillata* (Pallas, 1766);
- *Cladocora caespitosa* (Linnaeus, 1767);
- *Cladocora debilis* (Edwards & Haime, 1849);
- *Ellisella paraplexauroides* (Stiasny, 1936);
- *Lophelia pertusa* (Linnaeus, 1758);
- *Madrepora oculata* (Linnaeus, 1758).

Articolo 2

Nel corso della riunione di cui all'articolo 1, la posizione dell'Unione europea è inoltre di appoggiare, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, l'adozione del piano d'azione regionale per i rifiuti marini.

I rappresentanti dell'Unione europea si sforzano di garantire che, prima dell'adozione, il testo sia leggermente modificato per:

- rispecchiare la necessità di elaborare orientamenti e discutere le buone pratiche in materia di recupero di rifiuti dal mare,

1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52), la direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 283 del 29.10.2010, pagg. 1-10) e la direttiva sugli impianti portuali di raccolta (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, GU L 332 del 28.12.2000 pagg. 81-90).

- sostenere la compatibilità della banca dati regionale mediterranea per i rifiuti marini con altre banche dati regionali o globali,
- includere le microplastiche nella definizione di «rifiuti marini», e
- rafforzare i riferimenti al coinvolgimento dei portatori di interesse.

I rappresentanti dell'Unione possono concordare in sede di diciottesima riunione ordinaria delle parti contraenti modifiche minori della presente posizione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]